

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3011-*bis*

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'11<sup>a</sup> Commissione permanente  
nella seduta antimeridiana del 29 gennaio 1992, dell'articolo 2 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 3011

*«Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,  
in materia di sicurezza sul lavoro»*

d'iniziativa dei senatori TOTH, CUTRERA, LAMA, FLORINO,  
REZZONICO, NEBBIA, SALVATO, SERRI, LIBERTINI, SARTORI,  
ANGELONI, ANTONIAZZI, TANI, ROSATI, CASADEI LUCCHI,  
MARIOTTI, GALEOTTI, GIANOTTI, POLLICE, VECCHI,  
ONORATO, TORNATI, GRECO, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI,  
FIORI, GIOLITTI, ONGARO BASAGLIA, OSSICINI, PASQUINO,  
RIVA, ROSSI, STREHLER, ULIANICH, VESENTINI, CORLEONE,  
BOATO, BAIARDI, FERRARA Pietro e ACHILLI

Comunicato alla presidenza il 4 ottobre 1991

Controlli medici sull'applicazione delle norme in materia di  
sicurezza del lavoro

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«*c*) *medico competente*: un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali dei medici e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative;».